Andrea Gippone
Dottore Commercialista

Regime forfetario e “flat tax incrementale”

Novità del regime forfetario

Il comma 54 dell'articolo 1, Legge 197/2022, interviene in modo significativo sull'articolo 1 (specificamente in riferimento ai commi 54 e 71) della Legge 190/2014, disciplinante il regime forfetario previsto per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo in forma individuale.

In particolare, la modifica intervenuta, porta con sé due sostanziali modifiche:

- Innalzamento della soglia di applicabilità e permanenza nel regime agevolato;
- Nuove regole per la fuoriuscita dal regime a seguito del superamento di tale soglia.

Novità del regime forfetario

Requisiti di accesso

Di seguito ricordiamo quali sono i requisiti richiesti per accedere e permanere nel regime forfetario:

- Limite di ricavi/compensi, ai sensi artt. 54, 57 e 85 del Tuir, conseguito nell'anno precedente non superiore a 65.000 euro, ragguagliati a periodo. Tale soglia è stata adesso innalzata ad 85.000 euro;
- Limite dei compensi erogati a terzi a titolo di lavoro dipendente, per collaboratori, per associati in partecipazione e a titolo di lavoro accessorio, non superiore a 20.000 euro.

Attenzione: la verifica della soglia per l'accesso va eseguita secondo le regole del regime contabile adottato nell'anno precedente.

Novità del regime forfetario

Aumento della soglia di ricavi/compensi

I ricavi/compensi da prendere in considerazione sono stati innalzati dal punto di vista del limite, ma nulla è stato modificato circa la loro composizione.

Si ricorda pertanto che in tale soglia:

- Non rientrano i maggiori ricavi da adeguamento agli ISA;
- Rientra il bollo di 2 euro se addebitato in fattura al cliente;
- Rientra l'eventuale 4% inps addebitato a titolo di rivalsa;
- In caso di svolgimento di diverse attività, occorre prendere in considerazione il totale dei ricavi/compensi percepiti per ognuna;

Novità del regime forfetario

Fuoriuscita dal regime per superamento della soglia

La seconda modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda il comma 71 dell'articolo 1, Legge 190/2014.

Viene così disposto che, al superamento della soglia di 85.000 euro si fuoriesce dal regime agevolato a partire dall'anno successivo, ma a condizione di non oltrepassare la soglia dei 100.000 euro.

Qualora, nel corso del periodo d'imposta, venga superata la soglia dei 100.000 euro, occorre applicare il regime ordinario nell'esercizio stesso, a partire dal momento in cui si supera tale soglia.

Novità del regime forfetario

Adempimenti conseguenti alla fuoriuscita dal regime

Qualora si superi la soglia degli 85.000 euro di ricavi/compensi nel corso dell'esercizio, ma non quella dei 100.000 euro, si continua ad applicare il regime forfettario sino alla fine dell'anno.

Qualora sia già stata superata la soglia degli 85.000 euro, e con l'operazione successiva si andrà a superare la soglia dei 100.000 euro, occorre applicare le regole proprie del regime ordinario sin da subito (quindi applicazione dell'iva e della eventuale ritenuta d'acconto).

Novità del regime forfetario

Riepilogo schematico

AMMONTARE RICAVI NEL 2023	REGIME FISCALE PER GLI ANNI 2023 E 2024
Fino a 85.000 euro	Anno 2023: il regime forfetario è confermato
	Anno 2024: il regime forfetario è mantenuto
Oltre 85.000 euro ma fino a 100.000 euro	Anno 2023: il regime forfetario è confermato
	Anno 2024: si passa al regime ordinario
Oltre i 100.000 euro	Anno 2023: si passa al regime ordinario dal momento in cui si supera la soglia dei 100.000
	Anno 2024: si passa al regime ordinario

Novità del regime forfetario

Superamento della soglia dei 100.000 euro

Superando la soglia dei 100.000 euro nel corso dell'anno, si vanno a creare due regimi fiscali distinti nel corso del medesimo anno:

- Regime forfetario nel periodo: 01/01-giorno antecedente l'emissione della fattura con cui si supera la soglia;
- Regime ordinario nel periodo: giorno dell'emissione della fattura con cui si supera la soglia-31/12.

Conseguentemente andranno gestiti in maniera differente gli adempimenti contabili e fiscali propri dei due regimi.

Novità del regime forfetario

Gestione periodo ante superamento

Relativamente al 1° periodo vengono previsti i seguenti adempimenti:

- Vanno emesse le fatture senza applicazione di iva e ritenuta, soggette a marca da bollo;
- Le fatture possono essere cartacee (ricorrendone i presupposti e comunque non oltre al 31 dicembre 2023);
- Ai fini dichiarativi occorre compilare il quadro LM della dichiarazione dei redditi inserendo la somma dei ricavi/compensi relativi a tale periodo;
- Non occorre predisporre Li.Pe. e dichiarazione Iva.

Novità del regime forfetario

Gestione periodo post superamento

Relativamente al 2° periodo vengono previsti i seguenti adempimenti:

- Vanno emesse le fatture con applicazione di iva (e della eventuale ritenuta);
- Le fatture devono essere elettroniche;
- è possibile dalla medesima data esercitare il diritto alla detrazione iva;
- Si potrà procedere alla rettifica della detrazione (in positivo) dell'iva relativa a beni acquistati e ancora presenti;
- Ai fini dichiarativi occorre compilare il quadro RG o RE della dichiarazione dei redditi inserendo i ricavi/compensi e i costi relativi a tale periodo;
- Occorre predisporre Li.Pe. e dichiarazione Iva.

Novità del regime forfetario

Gestione del quadro previdenziale

In riferimento alla corretta compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, occorre inserire l'importo ottenuto sommando i seguenti dati:

- Relativamente al 1° periodo, il dato da prendere in considerazione è quello che deriva dalla forfetizzazione dei ricavi/compensi riportati;
- Relativamente al 2° periodo il dato da prendere in considerazione è quello corrispondente al reddito netto.

Per quanto riguarda le casse di previdenza private, si ritiene che nulla cambi.

Novità del regime forfetario

Gestione dei contributi previdenziali versati

Per quanto riguarda invece l'importo dei contributi versati, da portare in deduzione dalla base di calcolo della tassazione (sia essa imposta sostitutiva o irpef) si suppone che, dal momento che tali contributi rilevano secondo il principio di cassa, occorra fare riferimento, ai fini della loro corretta ripartizione tra quadro LM e quadro RP, alla data di versamento degli stessi per la loro corretta imputazione.

Si attendono le opportune istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Flat tax incrementale

Il comma 55 dell’articolo 1, Legge 197/2022, introduce, esclusivamente per l’anno 2023, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare, a favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario.

Flat tax incrementale

Il successivo comma 56 dell’articolo 1, Legge 197/2022, prevede comunque che ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tenga comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.
Infine, il comma 57 dell’articolo 1, Legge 197/2022, proprio per il fatto che tale disposizione si applica esclusivamente per l’anno 2023, specifica che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni appena introdotte.

Flat tax incrementale

Modalità applicative

Ai fini dell'applicazione della tassazione mediante applicazione della flat tax incrementale occorre:

- Rilevare i redditi dichiarati negli anni 2020, 2021 e 2022;
- Identificare dei tre il reddito maggiore (da prendere in considerazione quale reddito di riferimento);
- Verificare che il reddito dichiarato per l'anno 2023 risulti superiore a quello di riferimento;
- Qualora il reddito dell'anno 2023 risulti superiore, applicare una decurtazione del 5% dello stesso;
- Calcolare la differenza tra tale valore e il reddito 2023, abbattuto del 5% e quello di riferimento.

Flat tax incrementale

Modalità applicative

Ai fini dell'applicazione della tassazione mediante applicazione della flat tax incrementale occorre:

- Rilevare la differenza ed assoggettarla ad imposta sostitutiva del 15%;
- Qualora tale differenza risulti superiore a 40.000 euro, occorre prendere in considerazione, ai fino dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, solo il valore dei 40.000, mentre la restante parte rimarrà assoggettata alla tassazione secondo gli scaglioni irpef.

Flat tax incrementale

Esempio numero 1

Contribuente con un reddito relativo all'anno 2023 di 65.000 euro.

I redditi prodotti dallo stesso nel triennio 2020-2022 sono i seguenti:

- Anno 2020: 10.000 euro;
- Anno 2021: 20.000 euro;
- Anno 2022: 30.000 euro

Il reddito 2023 risulta superiore al reddito più elevato del triennio (quello del 2022), di 35.000 euro, da cui:

Calcolo riduzione del 5% del reddito maggiore: 30.000 x 5%: 1.500 euro.

Calcolo della differenza agevolabile: 65.000 – 30.000 – 1.500 = 33.500.

Flat tax incrementale

Esempio numero 1

Il reddito di 65.000 dell’anno 2023 risulterà pertanto così tassato:

- I primi 31.500 euro assoggettati a tassazione ordinaria;
- I restanti 33.500 euro con imposta sostitutiva: 33.500 x 15% = 5.025.

Flat tax incrementale

Esempio numero 2

Contribuente con un reddito relativo all'anno 2023 di 80.000 euro.

I redditi prodotti dallo stesso nel triennio 2020-2022 sono i seguenti:

- Anno 2020: 10.000 euro;
- Anno 2021: 20.000 euro;
- Anno 2022: 30.000 euro

Essendo il reddito 2023 superiore al reddito più elevato per oltre 40.000 euro, ai fini del calcolo dell'agevolazione va preso in considerazione esclusivamente l'importo di 40.000 euro, da cui:

Calcolo riduzione del 5% del reddito maggiore: 30.000 x 5%: 1.500 euro.

Calcolo della differenza agevolabile: 40.000 – 1.500 = 38.500.

Flat tax incrementale

Esempio numero 2

Il reddito di 80.000 dell’anno 2023 risulterà pertanto così tassato:

- I primi 41.500 euro assoggettati a tassazione ordinaria;
- I restanti 38.500 euro con imposta sostitutiva: 38.500 x 15% = 5.775.